



Titolo

Organi collegiali – assemblea - sedute in videoconferenza - comma 4 dell'art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) – applicabilità

Descrizione

Anche per le assemblee della Lega nazionale dilettanti deve trovare applicazione il comma 4 dell'art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), come prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21, a mente del quale *“per lo stesso tempo previsto dal comma 1 [ovvero sino al 30 aprile 2021], le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*. All'art. 73, dettato in ambito sostanzialmente pubblicistico, fa poi eco, in ambito invece più puramente privatistico, anche l'ulteriore art. 106 del medesimo decreto cd. Cura Italia, commi 2 e 8-bis. Anche secondo tali disposizioni invero: *“con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società [...] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”*; e *“le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”*. Dunque, è lo stesso legislatore ad aver consentito la possibilità di svolgere assemblee da remoto anche per enti o fenomeni associativi come la LND e il CRER, in deroga ad eventuali previsioni statutarie o regolamentari di segno diverso. Le norme individuano una facoltà e non un obbligo.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 87/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 73, comma 4 e art. 106, commi 2 e 8-bis decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia); art. 19 decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 087 CFA del 30 marzo 2021 (Sig. Braiati Paolo/C.R. Emilia Romagna ed altri)